

## COMUNICAZIONE AI “PRODUTTORI”

(rilasciata ai sensi della Deliberazione **786/2016/R/eel** dd 22 dicembre 2016 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico **“Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo”**)

A seguito della pubblicazione, a luglio 2016, della Variante 2 della Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21, si richiama l’attenzione dei titolari degli impianti di produzione su quanto disposto dall’ **Articolo 2** della suddetta Deliberazione, del quale si riportano di seguito le parti di maggior rilievo.

**2.1** Le verifiche con cassetta relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova Norma CEI 0-21, sono effettuate :

- a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a kW 11,08, per i sistemi di protezione di interfaccia;
- b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a kW 11,08, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.

**2.2** Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate :

- a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
- b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra :
  - i. il 31 marzo 2018;
  - ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  - iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
- c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra :
  - i. il 31 dicembre 2017;
  - ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
- d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra :
  - i. il 30 settembre 2017;
  - ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;

**2.3** omissis

**2.4** omissis

**2.5** Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro 1 mese dal ricevimento del sollecito di cui al comma 2.4, fatto salvo quanto già previsto nel caso di regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete e quanto previsto dal comma 2.7, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE, che provvede a sospendere l'erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.

**2.6** Nei casi di cui al comma 2.5, a seguito dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.1 e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, la sospensione dell'erogazione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato cessa i propri effetti.

**2.7** Nei casi di cui al comma 2.5, l'eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento d'esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso.

**2.8** Nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, devono essere contestualmente effettuate le verifiche di cui al comma 2.1 .

**2.9** Qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione degli obblighi di cui al comma 2.2 si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.

L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare l'attestazione di avvenuta verifica e la relativa documentazione è il seguente :

**[adeguatezza\\_mt\\_bt@cert.acegasapsamga.it](mailto:adeguatezza_mt_bt@cert.acegasapsamga.it)**

Il destinatario della suddetta attestazione è :

**AcegasApsAmga SpA – Direzione Energia Elettrica - via del Teatro, 5 - 34121 TRIESTE**

La deliberazione **786/2016/R/eel** completa è reperibile sul sito dell'Autorità per energia elettrica ed il gas e il sistema idrico, al seguente indirizzo web: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)